



Comune di Povegliano Veronese

Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 – Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236

tel. 045/6334111 – fax 045/6334119

e-mail: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it

sito web: www.comune.poveglianoveronese.vr.it

Ufficio ECOLOGIA

Povegliano Veronese, 01-10-2018

R.O.n. 37 del 01-10-2018

Oggetto: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA ADOTTARE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019

Prot. 9641

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni -superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27.11.2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria; l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell’Attestato di Certificazione; in alternativa, sul sito web della Regione Veneto www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose, è disponibile un Catalogo Prodotti contenente l’identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste da suddetta classificazione;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni di Emilia – Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di Giustizia Europea per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 06 settembre 2018 sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10 e Ossidi di Azoto (NOx), le quali definiscono una serie di misure per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 10 Settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona – ove sono state illustrate le indicazioni regionali, e quindi il contenuto dell’accordo di Bacino, oltre all’esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato di qualità dell’aria ed è stato ribadito che i Comuni devono adottare integralmente gli adempimenti previsti dall’Accordo di Bacino Padano;
- il Comune di Povegliano Veronese risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto;
 - Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - **Livello di allerta 1 - arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **Livello di allerta 2 - rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento locale da PM10;
- VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- Visto il Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 07.11.2017 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Viste la D.G.R.V. n. 122 del 27.02.2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- Vista la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa”;
- Vista la seduta del C.I.S in data 6 settembre 2018 “Approvazione delle Misure Temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano”;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

In sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale di Povegliano Veronese nel periodo

01 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019

O R D I N A

l'istituzione delle seguenti misure:

DIVIETO:

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

2. di effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, fatte salve le specifiche autorizzazioni che potranno essere rilasciate solo in periodo temporali in cui dai controlli ARPAV della qualità dell'aria risultasse, per almeno 10 giorni una qualità dell'aria con valori dei parametri di PM 10 e del benzo(a)pirene inferiori a quelli limite;

3. di installare generatori di calore alimentati a biomasse con prestazioni emissive inferiori alla classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d. lgs.vo n. 152/2006; (si ricorda che dal 01.01.2020 NON sarà possibile installare generatori di calore alimentati a biomasse con prestazione emissiva inferiore a 4 STELLE)

4. di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;

5. con LIVELLO “0” SEMAFORO VERDE: di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 STELLE *;

6. con LIVELLO “1” SEMAFORO ARANCIO: di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’art. 290, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006;

7. con LIVELLO “1” SEMAFORO ARANCIO: di spandimento di liquami zootecnici;

8. con LIVELLO “2” SEMAFORO ROSSO: di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

9. con LIVELLO “2” SEMAFORO ROSSO: di spandimento di liquami zootecnici;

O B B L I G A

Ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, PELLETT che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera D della parte V^ del decreto leg.vo n. 152/2006, sia certificato conforme alla “Classe A1” della norma UNI EN ISO 17225 – 2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l’obbligo della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

I N V I T A:

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - a) E.2 - Uffici e assimilabili;
 - b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
4. ad adottare una serie di comportamenti che, in linea generale, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l’impianto di riciclo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinanti;

- c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- a) rispettare rigorosamente i divieti succitati;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), sia benzina che diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

A V V I S A C H E

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nella seduta del C.I.S. del 06 settembre 2018:

- 1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore:** la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo)
- 2. Condizioni di rientro al livello verde:** il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:
 - 2.1** La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2** Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
- 3. ARPAV**, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste:

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, sul sito comunale e sul pannello luminoso del Comune;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti secondo gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO
f.to Lucio Buzzi